



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

SERVIZIO SUPPORTO ALLA RICERCA

Prot. N°.

32150 del 26.11.2009

Risposta a nota N°.

Allegati N°.

III/4

Al Dirigente del Dipartimento gestione e  
formazione studenti ed attività internazionali

Al Dirigente del Dipartimento gestione e  
sviluppo risorse finanziarie

Al Dirigente del Dipartimento affari generali,  
legali e negoziali

Al Dirigente del Dipartimento gestione e  
sviluppo risorse umane

Al Dirigente del Dipartimento gestione e  
sviluppo patrimonio edilizio

Ai Direttori dei Dipartimenti/Centri

Ai Segretari amministrativi di  
Dipartimento/Centro

e p.c. Al personale docente/ricercatore dell'Ateneo

LORO SEDI

**Oggetto:** Nuova procedura per l'accoglienza di "ricercatori" aventi cittadinanza di Stati extra UE (ex art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto dal D. Lgs. 9.1.2008, n. 17 "Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica").

Il Decreto Lgs. 9.1.2008 n.17 stabilisce una nuova procedura per l'accoglienza di "ricercatori" aventi cittadinanza di Stati extra UE, che siano invitati a svolgere attività di ricerca per periodi di durata superiore a 3 (tre) mesi presso Istituti di Ricerca in Italia.



Conformemente agli adempimenti previsti dal suddetto Decreto, l'Ateneo ha provveduto, tramite il Servizio Supporto alla Ricerca, a registrarsi all'elenco istituito presso il MIUR degli Istituti di Ricerca che intendono accogliere cittadini di Paesi terzi per la realizzazione di progetti di ricerca. L'iscrizione a tale elenco, unica a livello di Ateneo, è valida per cinque anni e costituisce il presupposto per la successiva stipula delle convenzioni di accoglienza tra l'Ateneo quale Istituto ospitante e i singoli ricercatori stranieri.

Trattandosi di procedura nuova ed articolata, si forniscono di seguito le informazioni necessarie per la corretta attuazione della disposizione di legge, dalla fase preliminare di stipula delle convenzioni di accoglienza di ricercatori stranieri invitati dalle strutture dell'Ateneo, alle modalità di istanza del nulla osta per ricerca scientifica.

## 1. STIPULA CONVENZIONI DI ACCOGLIENZA

Si richiama l'attenzione sull'importanza della tempestiva e corretta gestione, in collaborazione tra il Servizio scrivente e le strutture interessate, della fase preliminare della procedura, che consiste nella stipula della convenzione di accoglienza con cui il ricercatore straniero si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'Ateneo si impegna ad accogliere il ricercatore.

In particolare, ai sensi della nuova norma l'Istituto ospitante è tenuto a stipulare, con ciascun ricercatore, una convenzione nella quale siano definiti:

a) il progetto di ricerca, preliminarmente approvato dagli organi di amministrazione dell'Istituto ospitante dopo una verifica dei seguenti elementi: l'oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la sua realizzazione; i titoli del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio;

b) l'impegno del ricercatore a realizzare il progetto approvato nonché quelli dell'Istituto ospitante volti ad accogliere il ricercatore, assicurare il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro previste, porre a disposizione del ricercatore risorse mensili in misura non inferiore ad almeno il doppio dell'assegno sociale, sostenere le spese per il viaggio di ritorno del ricercatore nel Paese di provenienza, stipulare una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore e i suoi familiari eventualmente ricongiunti o provvedere alla loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Si precisa che il rapporto col ricercatore può assumere la forma di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o di borsa di addestramento alla ricerca.

Resta comunque inteso che la stipula di una convenzione di accoglienza non esime dal rispetto delle norme di legge, dei regolamenti attualmente in vigore e relative procedure, relativamente all'assunzione di personale o al conferimento di incarichi esterni.

La norma prevede altresì l'obbligo per l'Istituto ospitante di procedere, qualora si rendesse necessario, al pagamento nei confronti dello Stato delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza.

Si sottolinea che la **convenzione** di accoglienza deve essere **sottoscritta dal Magnifico Rettore** in qualità di Legale Rappresentante e in virtù del fatto che l'Ateneo è iscritto al registro MIUR degli Istituti di ricerca ospitanti come un'unica entità.



Pertanto, ai fini della stipula della convenzione stessa e in relazione ai sopracitati obblighi e oneri previsti, le strutture interessate ad accogliere ricercatori cittadini di Paesi Terzi dovranno fornire al Servizio scrivente i seguenti documenti, su modulistica fornita dal Servizio stesso:

- **convenzione di accoglienza**, compilata per le parti di competenza
- **liberatoria** sottoscritta dal Direttore del Dipartimento
- **delibera dell'organo collegiale o Decreto di urgenza del Direttore** attestante l'approvazione del progetto di ricerca.

Sarà carico del Servizio scrivente istruire quindi la pratica per la sottoscrizione della convenzione da parte del Magnifico Rettore.

Ai sensi dell'art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. n. 17/2008, si precisa inoltre che:

- a) il cittadino straniero viene denominato "ricercatore" ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste dal suddetto art. 27 ter (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica);
- b) il ricercatore straniero, per essere considerato ammissibile ai fini dell'applicazione della convenzione, deve essere in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato.

## 2. MODALITA' DI ISTANZA DEL NULLA OSTA PER RICERCA SCIENTIFICA

Dopo la stipula della convenzione di accoglienza, ai sensi del comma 4 dell'art. 27 ter sopra richiamato l'Istituto ospitante deve presentare in via telematica l'istanza di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca, questo al fine di consentire il rilascio del visto di ingresso in Italia ai ricercatori di Paesi terzi (prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto) e la successiva richiesta del permesso di soggiorno per ricerca scientifica.

Ai fini dell'espletamento di tale procedura, le strutture interessate dovranno pertanto compilare il **modulo di istanza di nulla osta**, da richiedere al Servizio scrivente, per la parte di competenza (dati inerenti al ricercatore straniero invitato e al relativo progetto di ricerca) e trasmetterlo al Servizio stesso contestualmente alla documentazione sopra indicata per le Convenzioni (Convenzione di accoglienza, Liberatoria, Delibera dell'organo collegiale o Decreto d'urgenza del Direttore di Dipartimento di approvazione del progetto di ricerca).

Si precisa inoltre che le strutture dovranno acquistare una marca da bollo telematica (pari a Euro 14,62) e dovranno indicarne i relativi estremi nel modulo di istanza. La marca da bollo dovrà essere conservata dalla struttura per essere poi allegata alla documentazione elencata di seguito.

Sarà cura del Servizio scrivente provvedere quindi all'invio ufficiale on-line allo Sportello Unico per l'Immigrazione del modulo di istanza di nulla osta.



Successivamente, una volta ricevuta la convocazione da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, il Servizio scrivente ne darà comunicazione alle strutture interessate affinché queste provvedano a presentare in Prefettura la seguente documentazione:

- **Attestato di iscrizione dell'Ateneo** all'elenco degli Istituti di ricerca tenuto dal MIUR (fornito dal Servizio);
- **Copia autentica della convenzione di accoglienza** sottoscritta dal Rettore e dal ricercatore straniero (fornita dal Servizio);
- **Marca da bollo telematica.**

Per completezza, si riportano di seguito alcune informazioni aggiuntive circa l'iter delle formalità burocratico-amministrative per la domanda di nulla osta per ricerca scientifica previste dalla nuova normativa:

Una volta presentata l'istanza di nulla osta da parte dell'Istituto ospitante, lo Sportello Unico per l'Immigrazione acquisisce dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e, verificata la completezza della documentazione consegnata, rilascia il nulla osta. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

Non è richiesto il parere della Direzione Provinciale del Lavoro, tuttavia è sempre possibile che, nel caso in cui l'ingresso per ricerca sia finalizzato alla stipula di un contratto di lavoro subordinato, nell'ambito del piano di controlli delle autocertificazioni previsto dal DPR 445/2000, l'ispettorato accerti la corrispondenza delle condizioni di lavoro dichiarate con l'attività effettivamente prestata.

L'Istituto ospitante informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nulla osta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo Stato di residenza (il visto di ingresso potrà essere richiesto entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta).

Ottenuto il visto d'ingresso da parte della rappresentanza diplomatica competente, una volta in Italia il ricercatore dovrà ritirare il modello 209 (richiesta di permesso di soggiorno) presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e consegnarlo all'Ufficio Postale per avviare l'iter procedurale di rilascio del permesso di soggiorno. Tale titolo di soggiorno è richiesto e rilasciato per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza (lavoro subordinato, lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca).

Si precisa che, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, è comunque consentito l'inizio dell'attività di ricerca.

Trattandosi di procedura nuova e ancora in corso di sperimentazione, il Servizio scrivente si riserva di fornire ogni eventuale ulteriore aggiornamento al riguardo.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Il Responsabile del Procedimento: Claudia Parco  
Per informazioni: Michela Parodi  
tel. 010.209.93.65 E-mail: parodim@unige.it